

Marco Badiani

Ragioniere Commercialista Revisore Contabile

Prato, 10 Settembre 2024 Lettera informativa n. 25/2024

Pierluigi Coppini

Ragioniere Commercialista Revisore Contabile

Giulia Massari

Dottore Commercialista Revisore Contabile

Simona Sguanci

Dottore Commercialista Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi

Dottore Commercialista Revisore Contabile

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

OGGETTO: COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN CASO DI FATTURA **OMESSA O IRREGOLARE**

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 87/2024 cd. "Decreto Sanzioni", si segnala, tra l'altro, una importante rivisitazione della procedura a carico dei soggetti IVA che acquistano beni o servizi senza che da parte del cedente / prestatore sia emessa fattura nei termini di legge ovvero sia emessa fattura irregolare; le nuove norme si applicano per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.

In dette situazioni sarà sufficiente effettuare, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura (o da quando è stata emessa irregolare), una comunicazione all'Agenzia delle Entrate per evitare una sanzione pari al 70% dell'imposta con un minimo di 250 euro, con modalità tecniche ancora da definire.

Pertanto, il cessionario / committente non è più chiamato a emettere, in base alla previgente normativa, decorsi quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, autofattura "denuncia" con codice documento TD20 e a versare la relativa imposta: detto documento era poi da annotarsi nel registro IVA acquisti al fine di consentire la detrazione dell'imposta versata.

Prato



La conseguenza era che il cessionario / committente si trovava a versare due volte l'IVA, la prima volta al cedente e la seconda direttamente all'Erario; benché quest'ultima poi risultasse detraibile, risultava spesso inciso dall'IVA versata al cedente / prestatore e che avrebbe dovuto richiedergli direttamente in via civilistica.

Come si può facilmente rilevare, **la nuova procedura è stata notevolmente ridimensionata**, essendo tenuto il cliente ad effettuare apposita comunicazione senza versare l'imposta, senza emettere autofattura elettronica con TipoDocumento TD20 e senza perciò annotare la stessa sul registro degli acquisti.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti

Professionisti Associati